

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

22/04/2021, n. 749

Il Direttore generale di questa Azienda ULSS dott. Francesco Benazzi, nominato con D.P.G.R. n. 21 del 26 febbraio 2021, coadiuvato da:

OGGETTO

**NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA DEL
DOTT. STEFANO FORMENTINI.**

OGGETTO: NOMINA A DIRETTORE SANITARIO DELL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA DEL DOTT. STEFANO FORMENTINI.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- il Presidente della Regione del Veneto con decreto n. 21 del 26.2.2021 ha nominato, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4.8.2017, n. 171 e dell'art. 13 della Legge Regionale 14.9.1994, n. 56, il dott. Francesco Benazzi direttore generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana a decorrere dal 1° marzo 2021 e per la durata di tre anni, con possibilità di proroga del medesimo incarico per ulteriori due anni;
- con deliberazione n. 334 del 4.3.2021 è stato preso atto, ai fini di adempiere agli obblighi di legge relativi alla immissione in servizio, del citato DPGR del Veneto n. 21/2021;
- il direttore generale procede alla nomina del direttore sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, degli artt. 13 e 14 della Legge Regionale 14.9.1994, n. 56 nonché dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 171/2017;

PRECISATO quanto segue per l'incarico in oggetto da conferire:

- art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502
7. Il direttore sanitario è un medico che, all'atto del conferimento dell'incarico, non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
- art. 14 della L.R. 14.9.1994, n. 56
*1. Il direttore sanitario è nominato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino e risponde al direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati.
2. Il direttore sanitario coadiuva il direttore generale nella gestione dell'Unità locale socio-sanitaria fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria, con riferimento agli aspetti organizzativi e igienico-sanitari e ai programmi di intervento di area specifica a tutela della salute. Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. Garantisce l'integrazione fra le attività ambulatoriali ospedaliere e territoriali.
3. Il direttore sanitario nello svolgimento della funzione di coordinamento delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e di garanzia dell'integrazione fra le stesse, anche attraverso la predisposizione di appositi protocolli, si avvale dei referenti di cui all'articolo 17. Il direttore sanitario si avvale inoltre delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione nonché di responsabili per la gestione unitaria dell'attività di medicina territoriale, specialistica e farmaceutica.
3-bis. Il direttore sanitario non può effettuare più di due mandati consecutivi nella stessa azienda.
3-ter. Laddove i posti letto ospedalieri e degli ospedali di comunità di pertinenza di ogni Azienda ULSS sia in numero superiore a 1.000, il direttore sanitario può essere coadiuvato da un coordinatore sanitario.*
- art. 2 del DPCM 19.7.1995, n. 502 “Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”, come modificato dal successivo DPCM 31.5.2001, n. 319, relativamente al rapporto e al contratto del direttore sanitario;
- DGR n. 571 del 9.5.2019 che ha approvato l'avviso pubblico e il modello di proposta di candidatura ai fini dell'inserimento nel nuovo elenco all'incarico di direttore sanitario nonché precisato il requisito della qualificata attività di direzione in enti e strutture sanitarie, pubbliche

o private;

- Decreto n. 114 del 29.10.2019 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con il quale è stato approvato (vedasi Allegato B) l'elenco degli idonei all'incarico di direttore sanitario delle aziende ed enti del SSR, fissando la decorrenza dell'efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (5 novembre 2019) e dando atto della contestuale cessazione dell'efficacia del precedente elenco in materia;
- DGR n. 1114 del 6.8.2020 che ha approvato l'avviso pubblico e il modello di proposta di candidatura ai fini dell'aggiornamento dell'elenco degli idonei all'incarico di direttore sanitario;
- Decreto n. 16 del 18.2.2021 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con il quale è stato formalizzato (vedasi Allegato C) l'elenco integrativo degli idonei all'incarico di direttore sanitario delle aziende ed enti del SSR, fissando la decorrenza dell'efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (23 febbraio 2021) e precisando che continua ad avere efficacia l'elenco approvato con precedente decreto n. 114/2019;
- DGR n. 211 del 24.2.2021 che ha approvato il nuovo schema di contratto di prestazione del direttore sanitario anche a seguito dell'armonizzazione della procedura regionale con i principi di cui al D.Lgs. n. 171/2016;

RITENUTO di procedere, in applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, alla nomina a direttore sanitario dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana del dott. Stefano Formentini, laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Padova, con specializzazione in igiene e medicina preventiva, epidemiologia e sanità pubblica nonché con specializzazione in medicina legale, in possesso dei requisiti di legge come risulta dal curriculum e dalla documentazione presentata in atti dell'UOC Affari Generali e Legali;

RITENUTO altresì, ai sensi della DGR n. 211 del 24.2.2021, di stabilire:

- la decorrenza dell'incarico dal 1° maggio 2021 e per la durata di tre anni con possibilità di proroga del medesimo incarico per ulteriori due anni;
- il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo a carico del bilancio aziendale in €. 123.949,65, che può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori;

VISTO lo schema contrattuale all'uopo predisposto in conformità alla citata DGR n. 211/2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte essenziale ed integrante;

VISTE le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56;

VISTO l'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

- 1) di nominare il dott. Stefano Formentini direttore sanitario dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, in possesso dei requisiti di legge;
- 2) di stabilire la decorrenza dell'incarico dal 1° maggio 2021 e per la durata di tre anni con

possibilità di proroga del medesimo incarico per ulteriori due anni;

- 3) di dare atto che per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo a carico del bilancio aziendale è stabilito in €. 123.949,65 ripartito in 12 mensilità e che può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori;
- 4) di approvare il relativo schema contrattuale in conformità alla DGR n. 211/2021, allegato alla presente deliberazione per farne parte essenziale ed integrante;
- 5) di rinviare espressamente, per quanto non precisato nel presente atto e nell'allegato schema contrattuale, alle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e amministrative in materia;
- 6) di delegare alla competente U.O.C. Gestione risorse umane ogni adempimento relativo alla posizione economica e previdenziale del direttore sanitario;
- 7) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dalla data di adozione.

Deliberazione 22/04/2021, n. 749

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente.

**Il Direttore generale
Dott. Francesco Benazzi**

n.ro certificato: 5044A729C9180C7ED7C8E46C65F890EB

La presente deliberazione viene:

- affissa all'albo Aziendale per quindici giorni consecutivi da oggi
- inviata in data odierna al Collegio Sindacale

Treviso, 29/04/2021

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 1157A12405100D8C881A2553641AA420

Firmatario: Marzia Volpato

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/04/2021

Treviso, 22/04/2021

SERVIZIO AFFARI GENERALI – Il Funzionario

n.ro certificato: 1157A12405100D8C881A2553641AA420

Firmatario: Marzia Volpato

La presente deliberazione viene inviata a:

Uffici/Servizi:

U.O.C. Affari Generali e Legali
U.O.C. Gestione risorse umane

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

del Direttore sanitario dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

premess

- che il Presidente della Regione del Veneto con decreto n. 21 del 26 febbraio 2021 ha nominato il sottoscritto dott. Francesco Benazzi quale Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'articolo 13 della legge regionale 56/1994;
- che con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 114 del 29 ottobre 2020 è stato approvato l'elenco regionale di idonei all'incarico di Direttore sanitario e con successivo decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 16 del 18 febbraio 2021 è stato approvato l'aggiornamento del predetto elenco regionale;
- che il sottoscritto Direttore Generale ha nominato, con provvedimento n.del.... ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 quinquies, del d.lgs. 502/1992, dal d.lgs. 171/2016 e dell'articolo 13, comma 6, della legge regionale 56/1994, e previo accertamento del possesso dei requisiti, il dott. Stefano Foirmentini Direttore sanitario, presente nell'elenco regionale di idonei;
- che la Giunta regionale con deliberazione n. 211 del 24 febbraio 2021 ha approvato lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera per le funzioni di Direttore sanitario ai sensi dell'articolo 2 del DPCM 502/1995;

tutto ciò premesso

tra

il Direttore Generale dott. Francesco Benazzi, nato a il (c.f.), domiciliato per la carica in Treviso – via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana

(c.f. 03084880263);

e

il dott. Stefano Formentini, nato a il (c.f.....) residente a in via ,
di seguito denominato Direttore sanitario;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Affidamento dell’incarico

1. Il Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana conferisce ai sensi degli articoli 3 e 3bis del d.lgs. 502/1992, del d.lgs. 171/2016, degli articoli 13 e 14 della legge regionale 56/1994, l’incarico di Direttore sanitario al dott. Stefano Formentini. L’incarico ha durata di tre anni con possibilità di proroga del medesimo incarico di ulteriori due.

2. Il Direttore sanitario con la sottoscrizione del presente contratto accetta l’incarico e, ferme le dichiarazioni rilasciate in sede di candidatura per l’inserimento nell’elenco regionale degli idonei e di quelle rilasciate in sede di nomina anche ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e del d.lgs. 39/2013, dichiara di non avere causa pendente con l’Azienda affidata o con altre aziende/enti del S.S.R. o con la Regione o enti regionali, di non avere contenziosi relativi sia a incarichi conferiti ai sensi del d.lgs. 502/1992, che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli stessi in dipendenza dei medesimi titoli e comunque, a ogni buon conto, con la sottoscrizione del presente atto, irrevocabilmente, di rinunciare a qualsivoglia tipo di iniziativa o azione o atto, giudiziale o stragiudiziale eventualmente proposto, rimettendo, altresì, ogni pretesa già formalmente avanzata avanti ogni sede.

Art. 2 – Esclusività, riservatezza, obblighi di informazione, formazione, rappresentanza

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Direttore sanitario si impegna a svolgere personalmente le funzioni stabilite dal d.lgs. 502/1992 e dalla legge regionale 56/1994 a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo – salvo quanto previsto all'art. 13, comma 8-nonies, della legge regionale 56/1994 – e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

2. Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/1990, della normativa in materia di protezione dei dati personali e del d.lgs. 33/2013, è obbligo del Direttore sanitario mantenere il segreto d'ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio.

3. Il Direttore sanitario si impegna a partecipare ai corsi di formazione manageriale e a conseguire il relativo attestato in adempimento delle disposizioni statali e regionali, oltre alle ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento professionale in adempimento alle disposizioni statali e regionali.

Art. 3 – Obiettivi e valutazione

1. Il Direttore sanitario si impegna a svolgere le funzioni stabilite dal d.lgs. 502/1992 e dalla legge regionale 56/1994, ed in ogni caso dalla normativa nazionale e regionale di settore, nonché dalle norme e dagli atti di programmazione nazionali e regionali, ivi comprese quelle da svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Direttore Generale.

2. In particolare, il Direttore sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dallo stesso ed è responsabile del

risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione. Il raggiungimento dei predetti obiettivi viene accertato mediante l'applicazione di appositi indicatori aventi carattere di oggettività.

3. Il Direttore Generale provvede annualmente alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore sanitario. L'esito di tali verifiche potrà rilevare ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4 – Trattamento economico, spese

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sanitario è stabilito a carico del bilancio dell'Azienda il trattamento economico annuo onnicomprensivo nella misura percentuale massima di cui all'articolo 2, comma 5, del DPCM 502/1995, pari all'ottanta per cento del trattamento base attribuito al Direttore Generale. Il predetto trattamento può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al venti per cento dello stesso, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e misurati mediante appositi indicatori. Il trattamento economico può essere ulteriormente integrato fino al corrispondente importo massimo quantificato ex articolo 2, comma 5bis, del DPCM 502/1995, in relazione a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento per ragioni connesse al proprio ufficio, promosse dalla Regione.

2. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

3. Per il rimborso delle spese conseguenti allo svolgimento delle attività inerenti le funzioni del Direttore sanitario si applicano le previsioni di cui al DPCM 19 luglio 1995, n. 502 e successive modificazioni.

Art. 5 – Estinzione del rapporto

1. Il Direttore Generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede a risolvere il contratto dichiarando l'immediata decadenza del Direttore sanitario in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

2. Le parti convengono fin d'ora che costituiscono cause di risoluzione immediata del rapporto la verifica negativa dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal Direttore sanitario ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto, il mancato rispetto del vincolo di esclusività e dell'obbligo del tempo pieno ai sensi dell'articolo 2 del presente contratto, l'assenza o l'impedimento superiore a sei mesi, la risoluzione del contratto del Direttore Generale ai sensi del comma 8 undecies dell'articolo 13 della legge regionale 56/1994.

3. Il contratto è altresì risolto nei casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali nonché per qualsiasi causa prevista da leggi o regolamenti statali o regionali che comporti la decadenza dell'incarico di Direttore sanitario.

4. In particolare costituiscono, tra le altre, cause di decadenza dall'incarico la sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e di cui al d.lgs. 39/2013, l'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e requisiti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina, il venir meno di anche uno solo dei requisiti necessariamente previsti per l'affidamento dell'incarico.

5. In caso di recesso anticipato del Direttore sanitario è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno novanta giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico.

6. Il Direttore generale può recedere dal presente contratto di prestazione d'opera

con un preavviso di almeno novanta giorni.

7. Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto, compresi i casi di risoluzione del contratto, di decadenza dall'incarico, di recesso, ovvero di mancata conferma, nulla sia dovuto al Direttore sanitario a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.

8. Nel corso dell'incarico, il Direttore sanitario presenta annualmente al Direttore Generale una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente e a situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura, nonché i procedimenti penali avviati a proprio carico, anche se in fase di indagine, o sentenze di condanna penale intervenute in costanza di rapporto.

Art. 6 – Sospensione dall'incarico

1. Il Direttore Generale con provvedimento motivato, anche in via cautelare, può sospendere il Direttore sanitario per la durata massima di sei mesi, eventualmente prorogabili con provvedimento motivato.

Art. 7 – Recepimento e rinvio

1. Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme statali e regionali che regolano la materia nonché le norme del Titolo Terzo del Libro Quinto del Codice Civile.

Art. 8 – Trattamento dati personali, registrazione

1. Con la sottoscrizione del contratto, le parti si danno reciprocamente atto e

confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 9 – Disposizione finale

1. Tutte le pattuizioni previste con il presente contratto hanno carattere essenziale, pertanto l'invalidità anche solo di una di esse, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, del Codice Civile, comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

Il presente contratto, in duplice originale, redatto in bollo – con spese ripartite, in ragione di metà tra le parti – sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Treviso, _____

Il Direttore sanitario dott. Stefano Formentini

Il Direttore Generale dott. Francesco Benazzi

Il Direttore sanitario dichiara espressamente di accettare: l'art. 1, comma 2; l'art. 3 - obiettivi e valutazione; l'art. 4 - Trattamento economico, spese; l'art. 5 - Estinzione del rapporto; l'art. 7 - Recepimento e rinvio e l'art. 9 - Disposizione finale.

Il Direttore sanitario dott. Stefano Formentini